

# STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE

## della diocesi di San Miniato

---

### I - NATURA, FINALITÀ, ORGANI

**Art. 1.** Il Consiglio pastorale diocesano, composto da presbiteri, diaconi, consacrati e soprattutto da laici, ai sensi dei canoni 511-514 del Codice di diritto canonico, è un organo consultivo che contribuisce a realizzare la comunione nella Chiesa particolare come strumento di partecipazione, aperto a tutte le componenti del Popolo di Dio.

**Art. 2.** Il Consiglio pastorale diocesano, sotto l'autorità del Vescovo, ha il compito di studiare, valutare e proporre conclusioni operative per quanto riguarda le attività pastorali della Diocesi in ordine alle attuazioni concrete e di dare contributi al Vescovo, in particolare riguardo al piano pastorale diocesano.

Non sono di pertinenza del Consiglio pastorale diocesano le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti.

**Art. 3.** Il Consiglio pastorale diocesano è presieduto dal Vescovo.

Il Vescovo affida al Coordinatore diocesano della pastorale il compito di promuovere l'attività del Consiglio pastorale e di coordinarla con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione.

Il Consiglio pastorale diocesano è convocato dal Vescovo, a cui spetta determinare le questioni da trattare e disporre l'ordine dei lavori, sentendo le proposte dei Consiglieri (*cf.* can. 514, § 1).

**Art. 4.** Ogni consigliere, senza vincolo di mandato, arricchendo il Consiglio della propria particolare esperienza, attento alle realtà ecclesiali in cui è inserito, ricerca, con gli altri membri, il bene dell'intera comunità diocesana, in piena comunione col Vescovo.

**Art. 5.** Il Consiglio pastorale diocesano esplica le proprie funzioni attraverso i seguenti organi:

- 1) Assemblea;
- 2) Consiglio di presidenza;
- 3) Segretario.

### II - COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE, DURATA IN CARICA

**Art. 6.** Il Consiglio pastorale diocesano è composto dai membri sotto elencati:

- a) A motivo del loro ufficio:
  1. Il Vicario Generale e i Vicari Episcopali;
  2. Il Direttore della Caritas Diocesana;
  3. L'Assistente Diocesano dell'Azione Cattolica;
  4. Il Presidente dell'Azione Cattolica;
  5. Il Coordinatore diocesano della pastorale;
  6. Il Segretario del Consiglio pastorale diocesano nominato dal Vescovo.
- b) In rappresentanza di tutta la porzione del Popolo di Dio che costituisce la Diocesi, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi ruoli esercitati dai fedeli nell'apostolato, sia singolarmente, sia in forma associata (*cf.* can. 512, § 2):
  1. Un laico per ciascuna unità pastorale già costituita, eletto dai membri laici dei consigli pastorali delle parrocchie unite in unità pastorale;
  2. Un sacerdote per ciascun vicariato, indicato dai presbiteri del vicariato stesso;
  3. Un diacono permanente designato dai diaconi permanenti della Diocesi;
  4. Un religioso eletto dai religiosi presenti in diocesi;
  5. Due religiose, designata dalla Segreteria diocesana USMI;
  6. Tre membri nominati dal Vescovo;
  7. Una coppia in rappresentanza delle famiglie nominata dal Vescovo;
  8. Quattro laici proposti dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni laicali.

**Art. 7.** Possono essere membri del Consiglio pastorale diocesano solo fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (*cf.* can. 512, §§ 1 e 3).

**Art. 8.** Il Consiglio pastorale diocesano nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni.

Allo scadere del mandato, il Vescovo dà avvio alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il nuovo quinquennio.

I Consiglieri elettivi possono essere rieletti.

**Art. 9.** I singoli Consiglieri decadono dall'incarico:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto e motivate al Vescovo, al quale spetta, sentita la segreteria, decidere se accettarle o respingerle;
- b) per cessazione dell'incarico, nel caso di membri di diritto;
- c) per trasferimento ad altra Diocesi, nel caso di religiosi o religiose;
- f) per assenza dalle sessioni, secondo quanto disposto dall'art. 12;
- g) per altre cause previste dal diritto.

### III - ASSEMBLEA

#### A. LE SESSIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

**Art. 10.** Il Consiglio pastorale diocesano sarà convocato in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno; potrà venire convocato in sessione straordinaria per iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri. In questo caso i consiglieri richiedenti la convocazione del Consiglio dovranno presentare istanza scritta alla Segreteria, proponendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

**Art. 11.** Il Consiglio pastorale diocesano può essere invitato dal Vescovo a giornate di spiritualità. Momenti di preghiera sono previsti in occasione di ogni sessione.

**Art. 12.** I membri del Consiglio pastorale diocesano hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte che il Vescovo li convoca; non possono farsi rappresentare, ad eccezione dei membri di diritto in caso di loro impossibilità. Le assenze vanno giustificate.

La segreteria verifica annualmente il registro delle presenze; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la segreteria valuterà le singole situazioni, richiamerà il consigliere e interpellerà l'organismo che lo ha designato per poi prendere le opportune decisioni, ivi compresa la proposta di sostituzione.

In caso di ripetute assenze, anche giustificate, la segreteria si potrà comportare come sopra.

#### B. CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO E PREPARAZIONE DELLE SESSIONI

**Art. 13.** L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo, sentito il Consiglio di presidenza. È redatto dal segretario e firmato dal Vescovo e dal segretario stesso.

**Art. 14.** Ciascun membro del Consiglio pastorale diocesano ha la facoltà di proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di uno o più argomenti. La proposta dovrà pervenire al Vescovo per iscritto, tramite la segreteria, con l'indicazione dei motivi posti a sostegno della stessa. La segreteria darà in assemblea comunicazione di tutte le proposte presentate, indipendentemente dall'inserimento o meno del loro oggetto nell'ordine del giorno.

**Art. 15.** I temi all'ordine del giorno possono essere studiati e approfonditi da una apposita commissione costituita col compito di elaborare un documento preparatorio.

**Art. 16.** I singoli consiglieri, a cura del segretario, dovranno essere convocati ordinariamente, a mezzo avviso scritto, almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea.

#### C. SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI

**Art. 17.** Le sessioni del Consiglio pastorale diocesano sono presiedute dal Vescovo o da un suo delegato. La moderazione ed il coordinamento dei lavori dell'assemblea, sono affidati ad un membro del Consiglio di presidenza e saranno condotti in maniera da favorire un costruttivo rapporto dialogico fra i membri del Consiglio e tra questo e il Vescovo.

**Art. 18.** L'Assemblea del Consiglio pastorale diocesano risulterà validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

**Art. 19.** All'inizio di ogni sessione viene letto il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al segretario. In assenza di opposizione, il verbale si ritiene approvato.

**Art. 20.** Gli argomenti posti all'ordine del giorno saranno di massima introdotti da una breve relazione. In caso di argomento elaborato da una commissione, il relatore o i relatori saranno designati dalla commissione stessa.

**Art. 21.** I consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola al moderatore e la loro esposizione non dovrà superare la durata di cinque minuti. Ogni consigliere potrà presentare interventi scritti. Al termine della discussione il relatore potrà replicare agli intervenuti e formulerà, se del caso, le mozioni conclusive da sottoporre a votazione.

I consiglieri potranno proporre per iscritto al moderatore emendamenti al testo o mozioni diverse. Sulle singole mozioni o emendamenti l'assemblea si esprime mediante votazione.

**Art. 22.** Il voto verrà espresso o per alzata di mano o per appello nominale o a scrutinio segreto. Dovrà essere espresso sempre a scrutinio segreto in ipotesi di elezioni, o quando riguarda lo stato delle persone, o quando tale scrutinio è richiesto da almeno un quinto dei presenti. Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati di volta in volta gli scrutatori.

**Art. 23.** Il Consiglio Pastorale Diocesano “gode solamente di voto consultivo” (Can. 514). Il Vescovo può richiedere che l'Assemblea si pronunci attraverso una delibera. In tal caso l'assemblea delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri. Le deliberazioni dell'assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti. Quando si tratta di elezioni di più persone contemporaneamente è sufficiente la maggioranza relativa, salvo diversa indicazione del Vescovo; in caso di parità, risulta eletto il consigliere più anziano di età.

**Art. 24.** Ogni consigliere ha facoltà di presentare al Vescovo per mezzo del segretario e almeno due settimane prima della data delle sessioni, interpellanze scritte aventi come oggetto richieste di informazioni e chiarimenti su problemi concernenti la vita della Diocesi con l'esclusione delle questioni relative allo stato delle persone fisiche e a quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti. Il Vescovo potrà rispondere personalmente o tramite incaricato, pubblicamente o privatamente, all'interpellante. In caso di risposta pubblica durante la sessione del Consiglio, all'interpellante è data facoltà di replicare brevemente.

**Art. 25.** Il Consiglio Pastorale Diocesano delibererà la costituzione nel proprio ambito di Commissioni di indagine e di studio, soprattutto in vista della preparazione delle sessioni, qualora lo riterrà necessario. Dette Commissioni potranno essere composte anche da persone non facenti parte del Consiglio Pastorale, nominate sia in ragione del loro Ufficio come determinato dall'art. 31 del presente Statuto, sia designate dal Consiglio di presidenza, con l'assenso del Vescovo. La commissione eleggerà al suo interno un coordinatore.

#### IV - SEGRETERIA E CONSIGLIO DI PRESIDENZA

**Art. 26.** Il Consiglio pastorale diocesano ha un Segretario, nominato dal Vescovo tra i membri del Consiglio. Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

**Art. 27.** È compito del segretario:

- a) tenere l'elenco dei consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio pastorale diocesano;
- b) curare la redazione e l'invio, nei termini stabiliti, dell'ordine del giorno delle sessioni, con i documenti annessi e con l'avviso di convocazione;
- c) ricevere dai consiglieri: le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste di convocazione straordinaria, le interpellanze al Vescovo;
- d) tenere il registro delle presenze;
- e) stendere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenere aggiornato l'archivio;
- f) redigere la relazione delle sessioni del Consiglio;
- g) svolgere tutte le attività necessarie per il buon andamento del Consiglio al servizio e in collaborazione del Vescovo e del Coordinatore diocesano della Pastorale.

**Art. 28.** Il consiglio di presidenza, presieduto dal Vescovo, è composto dal vicario generale, dal segretario, dal coordinatore diocesano della pastorale e da due membri che il Consiglio pastorale diocesano elegge nel proprio ambito.

**Art. 29.** Spetta al Consiglio di presidenza:

- a) coadiuvare il Vescovo in tutto ciò che concerne l'attività del Consiglio e operare in stretta intesa con il Coordinatore diocesano della Pastorale, il quale convoca e presiede le riunioni;
- b) moderare, tramite uno dei suoi membri a turno, l'ordinato svolgimento delle sessioni;
- c) seguire e coordinare l'attività delle varie commissioni.

## V - RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI DIOCESANI E LA COMUNITÀ DIOCESANA

**Art. 30.** Consapevole di essere organismo di partecipazione ecclesiale e di collaborazione pastorale per il Vescovo, il Consiglio pastorale diocesano si rapporterà con il Consiglio Presbiterale secondo quanto qui di seguito indicato:

- a) nel caso della trattazione di uno stesso tema, il Vescovo può chiedere al Consiglio Pastorale di dar vita ad un'unica Commissione preparatoria col Consiglio Presbiterale.
- b) il Vescovo può convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico ordine del giorno.

**Art. 31.** Spetta unicamente al Vescovo rendere di pubblica ragione le materie trattate nel Consiglio Pastorale (*cf.* can. 514). Ogni altro membro ha l'obbligo della massima riservatezza riguardo a tutte le questioni trattate dal consiglio stesso.

**Art. 32.** Il Consiglio pastorale diocesano cura il rapporto con la Comunità diocesana anche con l'invio, tramite i competenti Uffici di Curia, della relazione delle sessioni, redatta dal Segretario e approvata dal Vescovo, in particolare ai Consigli pastorali delle Unità pastorali e parrocchiali e cura che, anche in forma sintetica, lo svolgimento delle sessioni del Consiglio pastorale diocesano siano riportate sulle pubblicazioni diocesane.

## VI - NORME FINALI

**Art. 33.** La partecipazione alle attività del Consiglio pastorale diocesano è un servizio gratuito reso alla Comunità ecclesiale. Le spese vive per il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni sono a carico della Diocesi che all'inizio dell'anno assegnerà un somma congrua all'attività del Consiglio Pastorale Diocesano.

**Art. 34.** Le norme del presente statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o dopo aver valutato la proposta sottoscritta da almeno due terzi dei consiglieri.

**Art. 35.** Il Consiglio pastorale diocesano decade quando la sede vescovile diviene vacante (*cf.* can. 514, § 2).